



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA

in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64099 del R.G.A.C.C. dell'anno 2012, trattenuta in decisione nell'udienza del 21.01.15 e vertente

TRA

T S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa dagli avvocati

ATTRICE

E

A Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

rappresentata e difesa dagli avvocati

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.15 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



La società T S.p.A. ha convenuto in giudizio con citazione del 13 10.12 la A S.r.l., chiedendo accertarsi la responsabilità extracontrattuale della convenuta la quale, pur consapevole che il valore dell'arbitrato da loro avviato nei suoi confronti al fine di far accertare la violazione da parte di essa istante degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di un Accordo tra imprese in data 8 gennaio 2014 non eccedeva il *petitum* di € 10.000.000,00, aveva proposto con dolo o, quanto meno, con colpa grave, una domanda di arbitrato per il maggior valore di € 620.000.000,00, causandole danni ingiusti per € 6.734.108,00, con conseguente condanna della stessa al pagamento della suddetta somma, ovvero della maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Si è costituita in giudizio la A S.r.l. eccependo l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale ex art. 819 *ter* cpc e l'inammissibilità della domanda; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

Deve preliminarmente rilevarsi che, come precisato dalla A S.r.l. in comparsa di costituzione, la A SCA è una società di diritto francese, autonomo soggetto di diritto, non avente alcuna sede né rappresentanza nel territorio italiano, per cui il contraddittorio deve ritenersi validamente instaurato soltanto nei confronti della Altarea Italia.

Passando al merito, in data 8 gennaio del 2004 tra la T e le società A

S.r.l. ed A SCA veniva sottoscritto un accordo tra imprese avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti e la ripartizione degli oneri economici inerenti e conseguenti alla presentazione dell'offerta per tutta la procedura della gara di cui al bando del Comune di avente ad oggetto la progettazione, costruzione, sviluppo e gestione di parte del complesso degli ex ; l'attività



disciplinata da tale accordo veniva a cessare al momento dell'aggiudicazione in favore di altra impresa; in data 4 settembre 2008 le società A Italia S.r.l. ed A SCA notificavano domanda di arbitrato con il quale chiedevano un risarcimento danni quantificato in € 600.000.000,00 a titolo di lucro cessante e di € 20.000.000,00 a titolo di perdita di chance; con lodo definitiva del 20 ottobre del 2011, condannava la T S.p.A. al risarcimento del danno in favore della società Altarea nella misura di € 10.000.000,00, oltre le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, nella misura di € 3.247.187,00, importo che, poi, a seguito di ricorso ex art. 814 cpc, veniva definitivamente stabilito dalla Corte di Appello di Roma nella misura di € 2.500.000,00, ponendolo a carico solidale delle parti A S.r.l., A SCA e T.

Ciò premesso, la società attrice contesta alla controparte il fatto di aver, quanto meno con condotta gravemente negligente e/o imprudente, richiesto una condanna al risarcimento dei danni abnorme nell'ambito del succitato procedimento arbitrale, cioè oltre 600.000.000,00 richiesti a fronte, avendo poi "confessato" in sede di reclamo ex art. 830 cpc, che il *petitum* era pari a sole € 10.000.000,00.

Lamenta, quindi, di aver subito un danno costituito dalle maggiori spettanze professionali per l'attività svolta dai suoi difensori pari ad € 1.400.000,00, dalla differenza tra la somma effettivamente liquidata al Collegio arbitrale e l'importo parametrato al valore effettivo della controversia, differenza pari ad € 2.294.108,00, alle spese di difesa da essa sostenute per i due procedimenti ex artt. 814 ed 830 cpc, pari ad € 40.000,00, nonché dal danno alla sua immagine commerciale ed imprenditoriale quantificato nella misura di € 3.000.000,00.



La società convenuta ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Giudice ordinario invocando la clausola compromissoria contenuta nell'accordo dell'8 gennaio del 2004, accordo volto a regolare i rapporti tra le parti relativamente alla partecipazione alla gara internazionale ad evidenza pubblica per la individuazione del soggetto realizzatore e gestore degli interventi di riqualificazione e riconversione degli ex .

In effetti, l'art. 15 di detto accordo dispone che <<tutte le controversie che dovessero insorgere tra le PARTI in relazione al presente Accordo ivi comprese quelle relative al dissenso espresso in ordine alle deliberazioni assunte dal Comitato, se non risolte in via amichevole, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale il quale giudicherà secondo quanto previsto dall'art. 810 se seguenti c.p.c.... L'arbitrato si svolgerà nelle forme dell'arbitrato rituale e di diritto. Il lodo emesso dal collegio arbitrale come sopra costituito avrà valore di sentenza e dovrà essere emesso entro 90 giorni dalla costituzione del collegio...È escluso che la Corte di Appello adita per l'impugnazione del lodo arbitrale possa pronunciarsi sull'eventuale fase rescissoria dell'impugnazione. Sono esclusi espressamente dalla competenza arbitrale i provvedimenti monitori e cautelari, nonché gli eventuali giudizi di opposizione e/o convalida, connessi o dipendenti dai provvedimenti di cui sopra che sono deferiti alla competenza esclusiva del foro di Roma>>.

L'accordo di impresa, cui fa riferimento tale clausola compromissoria, aveva la finalità di disciplinare i reciproci rapporti tra le parti e la relativa ripartizione degli oneri economici relativi alla fase di presentazione dell'offerta e di partecipazione alla gara; inoltre, le parti regolavano, qualora fossero risultate aggiudicatarie della



gara, le successive modalità di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese con la individuazione dell'Impresa mandataria e coordinatrice.

Poiché la suddetta clausola compromissoria ha ad oggetto le obbligazioni contrattuali scaturenti dall'Accordo dell'8 gennaio 2004, l'azione di risarcimento danni extracontrattuale proposta in questa sede esula dall'ambito di operatività della clausola medesima con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza, in sé e per sé considerata, deve essere disattesa.

Peraltro, deve rilevarsi che società attrice qualifica la sua domanda come azione di risarcimento ex art. 2043 cod. civ. ma in realtà, in l'applicazione del principio *iura novit curia* di cui all'art. 113, 1° comma, cpc, essa ha formulato una domanda rientrante nell'ambito di operatività della previsione dell'art. 96 cod. proc. civ. dal momento che essa addebita a controparte una condotta processuale illecita che le avrebbe causato un danno nell'ambito del procedimento arbitrale promosso dalla A Italia; più precisamente, come ribadito in comparsa conclusionale, la T

pone a fondamento della domanda risarcitoria la circostanza che la A , indicando nella domanda di arbitrato il valore della controversia nella somma di € 620.000.000,00 e chiedendo la condanna di essa istante al pagamento della incredibile somma di cui sopra, aveva formulato una domanda assolutamente fuori dalle previsioni dell'accordo tra imprese stipulato in data 8 gennaio 2004, assolutamente sproporzionata rispetto alle reciproche obbligazioni e abnorme sotto ogni profilo e manifestamente eccessiva rispetto al *petitum* sostanziale, da considerarsi espressione di una precisa determinazione di perpetrare un illecito grave.



Orbene, l'art. 96 cod. proc. civ. contiene la disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cit., ne' è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che va dichiarata inammissibile - prima che infondata - l'azione di risarcimento del danno proposta dall'esecutato per il ristoro del pregiudizio derivante da attività processuale ingiusta, restando indifferente che detta attività sia tale perché non sorretta da titolo legittimo o perché svolta in forma non rituale (Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004).

Ed ancora, l'art. 96 cod. proc. civ., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. (Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010).

In particolare, nella motivazione di tale ultima sentenza viene evidenziato che <<secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. 24.7.2007 n. 16308; Cass. 1.4.2005 n. 6895; Cass. 20.7.2004 n. 13455), la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., peraltro, comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi. Resta, perciò, preclusa la



possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti (v. anche Cass. 17 ottobre 2003 n. 15551), essendo le due discipline in rapporto di genere e di specie. La responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell'ambito normativo dell'art. 96 c.p.c.>>.

Occorre al riguardo evidenziare che l'odierna parte attrice nel giudizio arbitrale ha, in ogni caso, già avanzato domanda di risarcimento dei danni che assume esserle stati arrecati dalla introduzione del giudizio arbitrale sulla base di argomentazioni analoghe a quelle dedotte nel presente giudizio.

Infatti, si legge a pagina 32 del Lodo che <<la "T" ha qui di ribadito, in via riconvenzionale, la propria domanda di condanna delle controparti al risarcimento dei danni che le sarebbero stati arrecati dall'introduzione del giudizio arbitrale, in ragione dell'asserita evidente pretestuosità delle domande *ex adverso* proposte e della temerarietà della pretesa risarcitoria con esse avanzata, anche sotto il profilo dei danni subiti>>.

Alla successiva pagina 33 vengono, poi, riportate le seguenti conclusioni della Todini:<<Voglia l'Onorevole Collegio, disatteso ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:1) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia per l'insussistenza di una clausola compromissoria e per le ragioni esposte nel corpo della presente memoria; 2) in via subordinata,... 3) In via riconvenzionale, condannare le Imprese A SCA ed A Italia S.r.l.. in solido tra loro e ciascuna per quanto di competenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore della somma che sarà determinata in



corso di causa ex art. 96 c.p.c. determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori come per legge...>>.

Quindi la T S.p.A. ha in realtà già correttamente dal punto di vista procedurale formulato nella sede competente la domanda di risarcimento danni per i comportamenti processuali della A che ad essa avrebbero arrecato un pregiudizio; tale domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. ricomprende anche quella relativa alla dedotta lesione della sua immagine commerciale.

Ed invero, la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti. Pertanto nell'ipotesi in cui il convenuto, proposta domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., proponga ulteriore domanda risarcitoria ex 2043 cod. civ. per il discredito commerciale subito in conseguenza dell'azione giudiziaria intrapresa dall'attore, chiedendo soltanto la condanna generica di quest'ultimo, tale domanda, dovendo necessariamente essere ricompresa nell'ambito della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., deve essere dichiarata inammissibile, perché formulata contro il principio della competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'*an* e sul *quantum* della speciale pretesa risarcitoria (Sez. 1, Sentenza n. 4947 del 04/04/2001).



Ne consegue che la domanda proposta in questa sede ex art. 2043 cod. civ. è inammissibile, essendo preclusa nel caso in esame la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., rientrando tale domanda nella competenza funzionale del giudice investito del merito, ovvero il Collegio arbitrale ed ora la Corte di Appello di Roma dinanzi alla quale pende il giudizio di impugnazione del lodo, con specifico motivo di gravame (ottavo motivo di impugnazione come si desume dalla comparsa di risposta della A), relativo alla dedotta omessa pronunzia del Collegio arbitrale in ordine alla richiesta di condanna di controparte per responsabilità aggravata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- dichiara inammissibile la domanda attrice;
- b)- condanna la T S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 37.000,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CAP come per legge.

Roma, 14.04.15

IL GIUDICE

